

INDENNITÀ DI PERDITA DI GUADAGNO IN CASO DI MATERNITÀ, PER L'ALTRO GENITORE (PADRE O MOGLIE DELLA MADRE), PER CHI PRESTA SERVIZIO, IN CASO DI ADOZIONE E IN CASO DI ASSISTENZA

A. INDENNITÀ DI PERDITA DI GUADAGNO IN CASO DI MATERNITÀ

1. DIRITTO ALLE PRESTAZIONI

Ha diritto all'indennità la donna che:

- a) era assicurata obbligatoriamente ai sensi della legge sull'AVS durante i 9 mesi immediatamente precedenti il parto; in caso di parto prematuro il periodo d'assicurazione è ridotto:
 - a 8 mesi, se il parto ha luogo tra l'ottavo ed il nono mese di gravidanza;
 - a 7 mesi, se il parto ha luogo tra il settimo e l'ottavo mese di gravidanza;
 - a 6 mesi, se il parto ha luogo prima del settimo mese di gravidanza;
- b) durante tale periodo ha esercitato un'attività lucrativa per almeno 5 mesi;
- c) al momento del parto, alternativamente:
 - è un salariato ai sensi dell'articolo 10 LPGa;
 - è un indipendente ai sensi dell'articolo 12 LPGa,
 - collabora nell'azienda del marito percependo un salario in contanti.

La madre assicurata obbligatoriamente all'AVS che, al momento del parto, è disoccupata, oppure che, a causa di un periodo di disoccupazione, non adempie le condizioni di cui sopra, ha diritto all'indennità se fino al parto ha beneficiato di un'indennità giornaliera dell'assicurazione contro la disoccupazione, oppure il giorno del parto adempie il periodo di contribuzione necessario per beneficiare di un'indennità giornaliera ai sensi della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione.

La madre assicurata obbligatoriamente all'AVS che, al momento del parto, è incapace al lavoro oppure che, a causa di un periodo d'incapacità al lavoro, non ha esercitato un'attività lucrativa per almeno 5 mesi, ha diritto all'indennità se, fino al parto, ha un rapporto di lavoro valido e, alternativamente:

- a) ha beneficiato di un'indennità per perdita di guadagno dovuta a malattia o infortunio versata da un'assicurazione sociale o da un'assicurazione privata;
- b) ha beneficiato di un'indennità giornaliera dell'assicurazione per l'invalidità;
- c) ha beneficiato di un'indennità giornaliera dell'assicurazione militare;
- d) è in possesso di un certificato medico attestante l'inabilità lavorativa;
- e) la gravidanza ha oggettivamente impedito lo svolgimento dell'attività lucrativa.

2. INIZIO DEL DIRITTO

Il diritto all'indennità inizia il giorno del parto.

L'indennità di maternità è versata per 98 giorni consecutivi, a decorrere dall'inizio del diritto.

In caso di degenza ospedaliera del neonato, la durata del versamento è prolungata di una durata equivalente a quella della degenza, ma al massimo di 56 giorni. Ne fa richiesta la madre, mediante un attestato medico, che dimostra che il neonato, nel periodo immediatamente seguente al parto, è stato ospedalizzato durante almeno 14 giorni.

3. ESTINZIONE DEL DIRITTO

Il diritto all'indennità di maternità si estingue 98 giorni dopo il suo inizio.

In caso di degenza ospedaliera del neonato, il diritto all'indennità di maternità si estingue alla fine del prolungamento.

Il diritto all'indennità di maternità cessa prima se la madre riprende un'attività lucrativa o decede.

4. IMPORTO E CALCOLO DELL'INDENNITÀ

L'indennità di maternità è versata sotto forma di indennità giornaliera e ammonta all'80% del reddito medio conseguito prima dell'inizio del diritto all'indennità.

5. IMPORTO MASSIMO

L'indennità di maternità ammonta al massimo a CHF 220 lordi al giorno.

6. PRIORITÀ DELL'INDENNITÀ DI MATERNITÀ

L'indennità di maternità esclude il versamento di indennità giornaliera dell'assicurazione contro la disoccupazione, dell'assicurazione per l'invalidità, dell'assicurazione contro gli infortuni e dell'assicurazione militare, nonché delle indennità per perdita di guadagno in caso di servizio o per adozione.

7. GARANZIA DEI DIRITTI ACQUISITI

Se fino all'inizio del diritto all'indennità di maternità vi era un diritto ad un'indennità giornaliera in virtù delle leggi federali sulle assicurazioni di invalidità, malattia, infortunio, militare o disoccupazione, l'indennità di maternità corrisponde almeno all'indennità giornaliera versata precedentemente.

8. RICHIESTA DI PRESTAZIONI

Le richieste devono essere compilate sui moduli ufficiali e inoltrate alla Cassa di compensazione competente. Per le madri che esercitano un'attività indipendente la richiesta deve essere presentata alla Cassa di compensazione dove sono affiliate.

9. DIRITTO A INDENNITA' GIORNALIERE SUPPLEMENTARI IN CASO DI DECESSO DELL'ALTRO GENITORE

Se l'altro genitore muore nei sei mesi dopo la nascita del figlio, la madre ha diritto a 14 indennità giornaliere supplementari.

Il diritto all'indennità inizia il giorno successivo al decesso e il relativo congedo va fruito entro un termine quadro di sei mesi.

La madre deve dapprima riscuotere ininterrottamente le 98 indennità giornaliere del congedo di maternità. Solo successivamente può riscuotere le 14 indennità giornaliere supplementari.

Il congedo può essere fruito secondo le stesse modalità previste per il congedo dell'altro genitore: a singoli giorni, a blocchi settimanali o in blocco intero.

B. INDENNITÀ DI PERDITA DI GUADAGNO PER L'ALTRO GENITORE (INDENNITÀ DEL PADRE O DELLA MOGLIE DELLA MADRE)

1. DIRITTO ALLE PRESTAZIONI

Ha diritto all'indennità chi:

- a) è l'altro genitore legale al momento della nascita del figlio o lo diventa nei 6 mesi seguenti;
- b) era assicurato obbligatoriamente ai sensi della LAVS durante i nove mesi immediatamente precedenti la nascita del figlio; in caso di parto prematuro il periodo d'assicurazione è ridotto:
 - a 8 mesi, se il parto ha luogo tra l'ottavo ed il nono mese di gravidanza;
 - a 7 mesi, se il parto ha luogo tra il settimo e l'ottavo mese di gravidanza;
 - a 6 mesi, se il parto ha luogo prima del settimo mese di gravidanza;
- c) durante tale periodo ha esercitato un'attività lucrativa per almeno cinque mesi;
- d) al momento della nascita del figlio:
 - è un salariato ai sensi dell'articolo 10 LPG A;
 - è un indipendente ai sensi dell'articolo 12 LPG A,
 - collabora nell'azienda della moglie percependo un salario in contanti.

L'altro genitore assicurato obbligatoriamente all'AVS che, al momento della nascita del figlio, è disoccupato, oppure che, a causa di un periodo di disoccupazione, non adempie le condizioni di cui sopra, ha diritto all'indennità se fino alla nascita del figlio ha beneficiato di un'indennità giornaliera dell'assicurazione contro la disoccupazione, oppure il giorno della nascita del figlio adempie il periodo di contribuzione necessario per beneficiare di un'indennità giornaliera ai sensi della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione.

L'altro genitore assicurato obbligatoriamente all'AVS che, al momento della nascita del figlio, è incapace al lavoro, oppure che, a causa di un periodo d'incapacità al lavoro, non ha esercitato un'attività lucrativa per almeno cinque mesi, ha diritto all'indennità se, fino alla nascita del figlio, ha un rapporto

di lavoro valido e, alternativamente:

- a) ha beneficiato di un'indennità per perdita di guadagno dovuta a malattia o infortunio versata da un'assicurazione sociale o da un'assicurazione privata;
- b) ha beneficiato di un'indennità giornaliera dell'assicurazione per l'invalidità;
- c) ha beneficiato di un'indennità giornaliera dell'assicurazione militare;
- d) è in possesso di un certificato medico attestante l'inabilità lavorativa.

2. INIZIO DEL DIRITTO

Il diritto all'indennità inizia il giorno della nascita del figlio.

L'indennità per l'altro genitore può essere riscossa entro un termine quadro di sei mesi. Il termine quadro decorre dal giorno della nascita del figlio.

Il congedo può essere fruito: in singoli giorni, in blocchi settimanali o in blocco.

3. ESTINZIONE DEL DIRITTO

Il diritto all'indennità si estingue alla scadenza del termine quadro (sei mesi a decorrere dalla nascita del figlio), dopo la riscossione del numero massimo di indennità giornaliere (14 indennità giornaliere). Inoltre il diritto si estingue se il padre, la moglie della madre o il figlio muoiono, oppure se la filiazione paterna si estingue per sentenza.

4. IMPORTO E CALCOLO DELL'INDENNITÀ

L'indennità per l'altro genitore è versata sotto forma di indennità giornaliera e ammonta all'80% del reddito medio conseguito prima dell'inizio del diritto all'indennità.

5. IMPORTO MASSIMO

L'indennità per l'altro genitore ammonta al massimo a CHF 220 lordi al giorno.

6. PRIORITÀ DELL'INDENNITÀ PER L'ALTRO GENITORE

L'indennità per l'altro genitore esclude il versamento di indennità giornaliera dell'assicurazione contro la disoccupazione, dell'assicurazione per l'invalidità, dell'assicurazione contro gli infortuni e dell'assicurazione militare, nonché delle indennità per perdita di guadagno in caso di servizio o per adozione.

7. GARANZIA DEI DIRITTI ACQUISITI

Se fino all'inizio del diritto all'indennità per l'altro genitore vi era diritto ad un'indennità giornaliera in virtù delle leggi federali sulle assicurazioni invalidità, malattia, infortunio, militare o disoccupazione, l'indennità di paternità corrisponde almeno all'indennità giornaliera versata precedentemente.

8. RICHIESTA DI PRESTAZIONI

Le richieste devono essere compilate sui moduli ufficiali e inoltrate alla Cassa di compensazione competente. Per i padri o le mogli delle madri che esercitano un'attività indipendente la richiesta deve essere presentata alla Cassa di compensazione dove sono affiliati.

9. DIRITTO A INDENNITÀ GIORNALIERE SUPPLEMENTARI IN CASO DI DECESSO DELLA MADRE

Se la madre muore il giorno del parto o nei 97 giorni successivi, l'altro genitore ha diritto a 98 indennità giornaliere supplementari.

Il diritto all'indennità inizia il giorno successivo al decesso.

L'indennità è versata per 98 giorni consecutivi, a decorrere dal giorno successivo al decesso e va fruito in una sola volta.

Se immediatamente dopo la nascita il neonato è stato ospedalizzato durante almeno 14 giorni, in caso di decesso della madre il genitore superstite può esercitare il diritto al prolungamento della durata del versamento dell'indennità. La durata del versamento è prolungata di una durata equivalente a quella della degenza, ma al massimo di 56 giorni.

Il termine quadro di sei mesi per la riscossione dell'indennità da parte dell'altro genitore è sospeso durante questo periodo e riprende a decorrere al momento dell'estinzione del diritto al prolungamento della durata del versamento dell'indennità. Il padre o la moglie della madre può riscuotere liberamente le eventuali indennità giornaliere residue entro il periodo rimanente.

C. INDENNITÀ DI PERDITA DI GUADAGNO IN CASO DI SERVIZIO (MILITARE, PROTEZIONE CIVILE, GIOVENTÙ E SPORT)

1. DIRITTO ALLE PRESTAZIONI

Ha diritto all'indennità ogni persona che:

- a) presta servizio nell'esercito svizzero e nel servizio della Croce Rossa per ogni giorno di soldo;
- b) presta servizio civile;
- c) presta servizio di protezione civile per ogni giorno per il quale ricevono la relativa indennità;
- d) partecipa a corsi federali o cantonali per i quadri di Gioventù e Sport;
- e) partecipa a corsi per monitori di giovani tiratori.

2. GENERE ED AMMONTARE DELLE INDENNITÀ

L'indennità di base varia a seconda del tipo di servizio prestato:

- a) reclutamento, scuola reclute, servizio civile recluta, protezione civile di base: CHF 69 giornali lordi per militi senza figli. Per militi con figli, 80% del reddito come minimo CHF 69

- giornalieri lordi fino ad un massimo di CHF 220 giornalieri lordi;
- b) servizio d'avanzamento: 80% del reddito, come minimo CHF 124 giornalieri lordi e, come massimo, CHF 220 giornalieri lordi;
 - c) quadri in ferma continua: 80% del reddito, come minimo CHF 102 giornalieri lordi e, come massimo, CHF 220 giornalieri lordi;
 - d) corso di ripetizione, protezione civile, servizio civile, corsi Gioventù e Sport e monitori giovani tiratori: 80% del reddito, come minimo CHF 69 giornalieri lordi e, come massimo, CHF 220 giornalieri lordi.

L'assegno per i figli ammonta a CHF 22 giornalieri lordi per ogni figlio, ma al massimo per 3 figli.

L'assegno per le spese di custodia è corrisposto ai militi che hanno dovuto sopportare una spesa eccezionale per la custodia di figli d'età inferiore ai 16 anni. Il servizio o corso deve durare almeno 2 giorni consecutivi (non soggetto a contributi in quanto rimborso spese).

L'assegno per l'azienda ammonta a CHF 75 giornalieri lordi ed è previsto per i servizi o i corsi prestati da persone con attività lucrativa indipendente. A determinate condizioni può essere corrisposto per servizi o corsi prestati dal familiare del titolare dell'azienda agricola.

3. IMPORTO MASSIMO

L'indennità di base, unitamente all'assegno per figli, non può superare un massimo di CHF 275 giornalieri lordi.

4. RICHIESTA DI PRESTAZIONI

I moduli ufficiali di richiesta devono essere inoltrati:

- a) per le persone salariate, alla Cassa di compensazione presso la quale è affiliato il loro datore di lavoro;
- b) per le persone indipendenti, alla Cassa di compensazione alla quale essi sono affiliati;
- c) per gli studenti con obbligo contributivo AVS, alla Cassa cantonale di compensazione del Cantone di studio. In caso di studi all'estero, alla Cassa cantonale del Cantone di domicilio;
- d) per le persone senza attività lucrativa, alla Cassa cantonale di compensazione del Cantone di domicilio;
- e) per i domiciliati all'estero, alla Cassa svizzera di compensazione con sede a Ginevra.

D. INDENNITÀ DI PERDITA DI GUADAGNO IN CASO DI ASSISTENZA

1. DIRITTO ALLE PRESTAZIONI

Hanno diritto all'indennità i genitori, i genitori affilianti, le matrigne o i patrigni che:

1. interrompono l'attività lucrativa per assistere il figlio;

2. al momento dell'interruzione dell'attività lucrativa sono salariati ai sensi dell'articolo 10 LPGA, sono indipendenti ai sensi dell'articolo 12 LPGA o collaborano nell'aziende del coniuge percependo un salario in contanti.

I genitori affilianti hanno diritto all'indennità se si sono assunti durevolmente le spese di mantenimento e di educazione dell'affiliato. Il diritto sussiste anche se non hanno accolto l'affiliato a titolo gratuito ai sensi del N. 3310 DR. Sono considerati genitori affilianti coloro che accolgono un minorenni al di fuori della famiglia e cui l'autorità competente ha rilasciato un'apposita autorizzazione secondo l'articolo 4 OAMin.

La matrigna o il patrigno ai sensi dell'art. 299 CC ha diritto all'indennità se si assume durevolmente le spese di mantenimento e di educazione del figliastro che ha accolto nella stessa economia domestica del genitore biologico. Il genitore che vive nella stessa economia domestica della matrigna o del patrigno deve detenere l'autorità parentale (esclusiva o congiunta) e la custodia del figlio. Se il figlio si reca soltanto in visita nell'economia domestica comune, la matrigna o il patrigno non ha diritto all'indennità. La matrigna o il patrigno ha diritto all'indennità soltanto se uno dei genitori rinuncia completamente al suo diritto al congedo di assistenza.

I disoccupati hanno diritto all'indennità se l'assistenza del figlio richiede la presenza dei genitori e se questi hanno percepito indennità giornaliera dell'assicurazione svizzera contro la disoccupazione fino all'inizio del diritto all'indennità. Una persona che ha esaurito le indennità giornaliera dell'AD non ha diritto all'indennità, anche se il termine quadro dell'AD è ancora in corso. Se, a causa del termine di attesa o per altri motivi, le indennità giornaliera dell'AD non sono state versate fino all'inizio del diritto all'indennità del genitore interessato, il diritto all'indennità gli è riconosciuto se non ha esaurito le indennità giornaliera fino all'inizio del diritto all'indennità e il termine quadro è ancora aperto.

Le persone che all'inizio del diritto all'indennità sono incapaci al lavoro hanno diritto all'indennità se l'assistenza del figlio richiede la presenza dei genitori. Ciò deve essere provato con un certificato medico. Per il diritto all'indennità è di regola determinante il fatto che, in seguito all'interruzione o alla cessazione dell'attività lucrativa per malattia o infortunio, la persona percepisce:

- a) indennità giornaliera dell'AI;
- b) indennità giornaliera dell'AM;
- c) indennità giornaliera di un'assicurazione malattia o infortuni obbligatoria o privata.

2. INIZIO DEL DIRITTO

Il diritto all'indennità di assistenza del genitore in questione inizia il giorno per il quale esso riceve la prima indennità giornaliera. L'indennità di assistenza può essere riscossa entro un termine quadro di 18 mesi. Il termine quadro decorre dal giorno per il quale il primo dei due genitori riceve un'indennità giornaliera.

3. ESTINZIONE DEL DIRITTO

Il diritto all'indennità si estingue al più tardi alla scadenza del termine quadro (18 mesi dopo la riscossione della prima indennità giornaliera). Il diritto si estingue prima della scadenza di questo termine se:

- a) sono state rimosse le 98 indennità;

- b) il figlio non ha più gravi problemi di salute;
- c) l'affiliato ritorna da uno dei genitori biologici;
- d) l'economia domestica formata da un genitore biologico e una matrigna o un patrigno viene sciolta oppure il genitore biologico che vive nella stessa economia domestica della matrigna o del patrigno viene privato dell'autorità parentale o della custodia;
- e) il figlio decede;
- f) l'avente diritto decede.

4. IMPORTO E CALCOLO DELL'INDENNITÀ

L'indennità di assistenza è versata sotto forma di indennità giornaliera e ammonta all'80% del reddito medio conseguito prima dell'inizio del diritto all'indennità. L'indennità è calcolata separatamente per ciascun genitore.

5. IMPORTO MASSIMO

L'indennità di assistenza ammonta al massimo a CHF 220 lordi al giorno.

6. PRIORITÀ DELL'INDENNITÀ DI ASSISTENZA

L'indennità di assistenza esclude il versamento di indennità giornaliere dell'assicurazione contro la disoccupazione, dell'assicurazione per l'invalidità, dell'assicurazione contro gli infortuni e dell'assicurazione militare.

7. GARANZIA DEI DIRITTI ACQUISITI

Se fino all'inizio del diritto all'indennità di assistenza vi era diritto a un'indennità giornaliera in virtù delle leggi federali sulle assicurazioni invalidità, malattia, infortunio, militare o disoccupazione, l'indennità di assistenza corrisponde almeno all'indennità giornaliera versata precedentemente.

8. RICHIESTA DI PRESTAZIONI

Le richieste devono essere compilate sui moduli ufficiali e inoltrate alla Cassa di compensazione competente tramite il datore di lavoro. Per le persone che esercitano un'attività indipendente la richiesta deve essere presentata alla Cassa di compensazione dove sono affiliati.

E. INDENNITÀ DI PERDITA DI GUADAGNO IN CASO DI ADOZIONE (PRESTAZIONE FEDERALE)

1. DIRITTO ALLE PRESTAZIONI

Hanno diritto all'indennità i genitori adottivi che:

1. accolgono un adottando d'età inferiore a quattro anni (il giorno del compleanno è escluso);
2. durante i nove mesi immediatamente precedenti l'accoglimento dell'adottando erano assicurate obbligatoriamente ai sensi della LAVS;
3. durante questo periodo hanno esercitato un'attività lucrativa per almeno cinque mesi;
4. al momento dell'accoglimento dell'adottando sono salariati ai sensi dell'articolo 10 LPGA, sono indipendenti ai sensi dell'articolo 12 LPGA o collaborano nell'azienda del coniuge o del partner percependo un salario in contanti.

Le persone che al momento dell'accoglimento dell'adottando sono disoccupate o incapaci al lavoro non hanno alcun diritto all'indennità di adozione.

2. INIZIO DEL DIRITTO

Il diritto all'indennità inizia il giorno dell'accoglimento dell'adottando.

L'indennità di adozione può essere riscossa entro un termine quadro di 12 mesi, che decorre dal giorno dell'accoglimento dell'adottando.

In caso di accoglimento contemporaneo di più adottandi sussiste il diritto a una sola indennità di adozione.

Non è dato diritto per l'adozione del figlio del coniuge.

3. ESTINZIONE DEL DIRITTO

Il diritto all'indennità di adozione si estingue al più tardi 12 mesi dopo l'accoglimento dell'adottando, si estingue prima se:

- a) sono state riscosse le 14 indennità giornaliere previste come limite massimo;
- b) il figlio decede;
- c) l'avente diritto decede.

Il diritto non si estingue prima se il figlio compie i quattro anni durante il termine quadro.

4. RISCOSSIONE E CALCOLO DELL'INDENNITÀ

L'indennità di adozione consiste in un massimo di 14 indennità giornaliere, gli aventi diritto possono scegliere liberamente come ripartire tra loro l'indennità.

I genitori non possono riscuotere contemporaneamente l'indennità per lo stesso giorno.

In caso di fruizione del congedo in singoli giorni, ogni cinque giorni indennizzati sono versate due indennità giornaliere supplementari.

L'indennità di adozione è versata sotto forma di indennità giornaliera e ammonta all'80% del reddito medio conseguito prima dell'inizio del diritto all'indennità. L'indennità è calcolata separatamente per ciascun genitore.

5. IMPORTO MASSIMO

L'indennità di adozione ammonta al massimo a CHF 220 lordi al giorno

6. RICHIESTA DI PRESTAZIONI

Il diritto all'indennità va fatto valere presso la Cassa federale di compensazione mediante i moduli di richiesta ufficiali.

F. INDENNITÀ DI PERDITA DI GUADAGNO IN CASO DI ADOZIONE (PRESTAZIONE CANTONALE)

1. DIRITTO ALLE PRESTAZIONI

Hanno diritto all'indennità i genitori adottivi che:

1. accolgono un adottando minorene;
2. durante i nove mesi immediatamente precedenti l'accoglimento dell'adottando erano assicurati obbligatoriamente ai sensi della LAVS;
3. durante questo periodo hanno esercitato un'attività lucrativa per almeno cinque mesi;
4. al momento dell'accoglimento dell'adottando sono salariati ai sensi dell'articolo 10 LPGGA, sono indipendenti ai sensi dell'articolo 12 LPGGA o collaborano nell'azienda del coniuge o del partner percependo un salario in contanti.

Le persone che al momento dell'accoglimento dell'adottando sono disoccupate o incapaci al lavoro non hanno alcun diritto all'indennità di adozione.

2. INIZIO DEL DIRITTO

Il diritto all'indennità inizia nel momento in cui si estingue il diritto alle indennità di adozione federali (vedi capitolo E). Qualora non vi fosse il diritto alla prestazione federale, poiché l'adottando risulta avere quattro o più anni d'età, il diritto inizia il giorno dell'accoglimento dell'adottando.

L'indennità di adozione può essere riscossa entro un termine quadro di 6 mesi a partire dall'inizio del diritto.

In caso di accoglimento contemporaneo di più adottandi sussiste il diritto a una sola indennità di adozione.

Non è dato diritto per l'adozione del figlio del coniuge.

3. ESTINZIONE DEL DIRITTO

Il diritto all'indennità di adozione si estingue al più tardi 6 mesi dopo l'inizio del diritto, si estingue prima se:

- d) sono state rimosse le 98 indennità giornaliere previste come limite massimo;
- e) l'adottando raggiunge la maggiore età, lascia l'abitazione dell'avente diritto o decede;
- f) l'avente diritto lascia il Cantone Ticino o decede.

4. RISCOSSIONE E CALCOLO DELL'INDENNITÀ

L'indennità di adozione consiste in un massimo di 98 indennità giornaliere, gli aventi diritto possono scegliere liberamente come ripartire tra loro l'indennità.

I genitori non possono riscuotere contemporaneamente l'indennità per lo stesso giorno.

In caso di fruizione del congedo in singoli giorni, ogni cinque giorni indennizzati sono versate due indennità giornaliere supplementari.

L'indennità di adozione è versata sotto forma di indennità giornaliera e ammonta all'80% del reddito medio conseguito prima dell'inizio del diritto all'indennità. L'indennità è calcolata separatamente per ciascun genitore.

L'indennità è versata in una sola volta posticipatamente, dopo l'estinzione del diritto.

5. IMPORTO MASSIMO

L'indennità di adozione ammonta al massimo a CHF 220 lordi al giorno.

6. RICHIESTA DI PRESTAZIONI

Il diritto all'indennità va fatto valere, tramite i moduli ufficiali, presso la Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari, servizio indennità, via Ghiringhelli 15 a, 6501 Bellinzona.